



1842

Sig. H. Marzani



M. 6
13.17



STATUTO
E
REGOLAMENTI
DEL
PIO ISTITUTO DI MUTUO SOCCORSO
PEI MEDICI CHIRURGHI E FARMACISTI
DI ROMA E COMARCA



R O M A
1858





NOTIZIE ISTORICHE

DEL PIO ISTITUTO

Fra le benefiche Istituzioni, che la carità cristiana immaginò e fece nascere in ogni tempo a sollievo degl'infelici, tengono a' di nostri uno de' primi luoghi le Società di mutuo soccorso, le quali, unendo fra di loro con pietoso legame i componenti di una classe sociale a nobilissimo fine, fanno sì che l'obolo del Socio, non solamente scenda opportuno al soccorso del sofferente fratello, ma sollevando il soccorso stesso a diritto si riversi in caso di calamità a beneficio del contribuente medesimo. Quindi è che le Società di mutuo soccorso, se fruttarono sinora moltissimi vantaggi ai popoli di parecchie Città di Europa, corrisposero sempre meglio al bisogno di quelle classi, che occupano un posto distinto nella Società, ed ai componenti delle quali non è senza rossore permesso il mendicare un ajuto. Per cosiffatte ragioni, e per l'esempio già datone dalla Città di Bologna fin dal 1844 alcuni medici e chirurghi pensarono di fondare quì in Roma un Pio Istituto il quale aggregando fra loro i Medici, i Chirurghi, ed i Farmacisti della Dominante potesse col mezzo di una tenue contribuzione dei singoli Socì essere in grado di apprestare soccorsi a quelli fra di essi, che per

malattie o per altri infortuni se ne trovassero in bisogno. Questo generoso pensiero, benchè non fosse nè prima nè poi generalmente compreso da tutti gli esercenti dell' arte salutare in Roma, come si era sperato, trovò tuttavia molti sostenitori e propagatori anche fra coloro nei quali la probabilità di un futuro bisogno non era mai supponibile, di guisa che raccoltesi ben 150 firme vennero i detti Soci convocati ad una prima Adunanza generale nell' Aula della Università Romana a tal fine concessa da Monsig. Filipponi allora Rettore.

Questa prima Adunanza fu tenuta il 19 Novembre 1846, ed in seguito di mozione fattane dai quattro principali Soci che assumevano il nome di Promotori si crearono per ischede segrete due Commissioni, una amministrativa da durare *pro-tempore* sino alla costituzione formale della Società, l' altra destinata in unione della prima alla compilazione dello Statuto, la quale compilazione essendo stata condotta a termine il 3 Dicembre dello stesso anno, il giorno 12 dell' enunciato mese se ne depositarono due copie nella Biblioteca Alessandrina onde fosse comodo a ciascuno dei Soci di farvi sopra le proprie osservazioni. Lo Statuto rimase nella Biblioteca sino al 23 dello stesso mese, e dopo essere stato in tutte le sue parti letto e discusso fu nell' Adunanza generale del giorno 31 Dicembre 1846 approvato dai Soci congregati che ne ordinarono la stampa previo l'assenso della competente Autorità.

Nè l'assenso mancava, imperocchè l'E^mo Card. Patrizi Vicario di S. S. con decreto del 4.^o febbrajo 1847 non solamente sauzionava la pia Istituzione e i suoi Statuti, ma con gravi ed autorevoli parole ne encomiava il caritatevole scopo.

Fondato con così favorevoli auspici e regolato dalle savie leggi, che i primi suoi fondatori, sulle norme di altre simili Società esistenti, gli avevano date, il Pio Istituto prosperò in guisa che sul finire del 1847 contava già 265 Soci quindici dei quali si erano obbligati di pagare il doppio della stabilita contribuzione. E la cognizione del suo prosperamento, e de' suoi benefici essendosi diffusa per le altre Città dello Stato moltissimi Medici Chirurghi e Farmacisti fuori di Roma chiedevano di essere aggregati al Pio Istituto. Per la qual cosa l'Adunanza generale del 29 Dicembre 1847, considerando che la concessione fatta per la Città di Roma poteva ragionevolmente interpretarsi come estesa a tutta la sua Provincia, decretò di ammettere ancora i Medici, Chirurghi, e Farmacisti della Comarca alle stesse condizioni che si richiedevano per i Soci di Roma, proponendosi di ottenerne a suo tempo la necessaria sanzione.

Nè minori furono negli anni susseguenti i prosperamenti ed i benefici del Pio Istituto. Imperocchè, quantunque il numero de' Soci nelle diverse trasmutazioni non abbia di molto superato il numero di 200, cifra che non rappresenta ne anche la metà degli esercenti di Roma, pure nei 42 anni di sua esistenza

esso ha potuto distribuire per 220 soccorsi la somma di sopra a duemila scudi, ed accumulare nella Cassa di Risparmio di Roma, come fondo di riserva, ben più che tremila di Capitale.

Ma per quanto previdenti, ed opportuni fossero sul principio e poi i regolamenti del Pio Istituto, tuttavia l'esperienza di vari anni aveva in diverse occasioni dimostrato essere per alcuni articoli necessaria una qualche modificazione ed aggiunta, e già diversi decreti delle Adunanze generali vi avevano introdotti alcuni piccoli sì, ma pure importanti cangiamenti. Per la qual cosa la Commissione amministrativa del 1857, vista la necessità di ristampare gli Statuti, atteso il totale esaurimento delle copie, e considerato il bisogno di uniformare le leggi fondamentali alle varie decisioni prese dalle antecedenti Adunanze generali, ed allo stato accresciuto della Società, si faceva a proporre, che l'Adunanza generale del suddetto anno volesse deliberare, se nella circostanza della ristampa si fosse dovuto procedere ad una revisione dello Statuto per introdurvi quelle modificazioni che il tempo e l'esperienza avevano dimostrate necessarie. E l'Adunanza ammettendo a grande maggioranza di voti la proposta creava all'uopo una Commissione di cinque, dando ad essa speciale ingiunzione d'introdurre nel nuovo Statuto minori variazioni che si potessero, e di mantener sempre la natura e lo scopo del Pio Istituto e delle sue leggi. Terminato il suo lavoro la Commissione lo presentasse

all'adunanza mista della Commissione amministrativa e dei Censori, i quali fattevi le proprie osservazioni dovessero sottoporle insieme col nuovo Statuto al giudizio ed all'approvazione dell'Adunanza generale.

Dopo alcuni mesi la Commissione avendo con alacrità e con zelo adempito all'incarico ricevuto consegnava il suo progetto. Principali modificazioni da essa proposte erano; inserzione nelle leggi dello Statuto dell'ampliamento già provvisoriamente fatta per l'ammissione dei Soci di Comarca, facoltà di aggregazione all'Istituto dei matricolati in alta Farmacia quantunque non proprietari, facilità maggiore a render valide le adunanze della Commissione amministrativa, soprintendenza speciale di uno de' Soci alla esazione delle contribuzioni, libertà più decisa di azione al Corpo Censorio, accrescimento di mezzi all'amministrazione per i soccorsi, diminuendo all'uopo i fattori del Capitale, estensione dei soccorsi anche alle vedove, ed ai pupilli poveri dei Soci defunti, indicazioni più esatte delle condizioni e dei modi per accordare i soccorsi.

La Commissione *pro-tempore* e il Corpo dei Censori non ebbero che poche osservazioni da fare sulla nuova compilazione dello Statuto, e ne ordinarono quindi la diramazione a tutti i Soci, sotto forma di *Stampone* affinchè fosse dato agio ad ognuno di esaminarla.

Un mese appresso circa furono invitati i Soci a congregarsi, e dopo sei Adunanze, e molte accurate

ed interessanti discussioni finalmente il giorno 12 Novembre 1858 la nuova compilazione dello Statuto con poche modificazioni, e con qualche aggiunta, diretta specialmente alla maggior tutela dell' Istituto e de' suoi Capitali venne per votazione approvata a pieni suffragi, ed autorizzato il Presidente a darne parte alla competente Autorità, la quale con amplissimo Decreto il 17 Dicembre corrente anno 1858 confermava in ogni sua parte le Leggi ed i Regolamenti dello Statuto.

Ecco quanto nei 12 anni di sua esistenza è avvenuto di più rimarchevole nel Pio Istituto, il quale durante la detta epoca ha sempre regolarmente proceduto, e data opera assidua a raggiungere il nobile scopo di sua fondazione, prosperando sempre e progredendo sì per l'instancabile zelo di taluno de' suoi membri, che per la inalterabile normalità colla quale le varie amministrazioni che sonosi annualmente succedute hanno adempiuto ai propri uffici. Possa il generoso esempio di costoro scuotere dalla loro vergognosa apatia quelli, che, non guardando che se medesimi, niegano tuttavia alla santa opera dell' Istituto il proprio concorso, e la felice riuscita del nostro sia fecondo alimento a far germinare nel nostro Stato altrettanti Istituti di soccorso per quante sono le sue Provincie, cosicchè armonizzati in un medesimo principio, e coordinati ad un medesimo scopo, valgano un giorno, mercè il loro concorso, ad attuare quel voto, da tanti anni inutilmente formato dalla medica famiglia, della fondazione cioè di una Cassa di giubilazione.

STATUTO E REGOLAMENTI



CAPITOLO PRIMO

Scopo ed Ordinamento del Pio Istituto

- Art. 1. **I**l Pio Istituto di mutuo soccorso è una aggregazione di Medici Chirurghi e Farmacisti avente per iscopo, col mezzo di una pecuniaria contribuzione, di sovvenire quelli fra di loro, che per invalidità per malattia o per altro infortunio se ne trovino in bisogno.
2. Possono far parte di questa aggregazione i Medici di Roma e Comarea, ed i Chirurghi e Farmacisti dei suddetti luoghi, quantevolte abbiano l'alta Matricola della loro rispettiva Professione.
 3. L'Istituto non solamente si propone di apprestare soccorsi ai propri Membri durante la loro aggregazione alla Società, ma eziandio ai figli minori e alle vedove dei medesimi.
 4. L'Istituto risiede in Roma, ed è retto da una Commissione amministrativa di sette Soci, cioè un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, due Consultori, un Tesoriere, e un Questore.
 5. A questa Commissione amministrativa appartengono pure due Consultori aggiunti, i quali nei casi contemplati dall'Art. 25 entrano a farne parte.
 6. L'Istituto ha inoltre un Consiglio di nove Censori, e più quattro Censori aggiunti.
 7. I Membri della Commissione amministrativa, i Consultori aggiunti, i Censori, i Censori aggiunti sono nominati dal-

l'Adunanza generale dei Soci. Per i Consultori, e per i Censori la maggioranza dei suffragi costituisce la gradazione di nomina, e nel caso siavi parità di voti questa gradazione è determinata dalla sorte.

CAPITOLO SECONDO

Dei Soci

8. I Medici Chirurghi e Farmacisti, che avendo le qualità indicate dall' Art. 2 desiderano far parte dell' Istituto, debbono farne richiesta o in iscritto o per mezzo di uno dei Soci al Presidente della Società.
9. Non può essere aggregato all' Istituto chi abbia interamente abbandonato l' esercizio della sua Professione per darsi ad ignobili occupazioni, o degradata la propria dignità con azioni disonorevoli.
10. Niuno potrà essere considerato come Socio, nè riceverne la nomina regolare, se prima non sottoscrive una cedola nella quale è dichiarato, che egli assume l' obbligo di osservare gli Statuti, e di rimanere aggregato per un anno alla Società. Quest' obbligo s' intenderà sempre rinnovato senza una disdetta in iscritto diretta al Presidente, ed accompagnata dal rinvio della lettera di nomina, due mesi prima che spiri l' anno di obbligazione.
11. Ciascun Socio ha obbligo di contribuire a beneficio dell' Istituto l' annua somma di scudi due e bajocchi quaranta.
12. Il versamento della detta contribuzione annua potrà farsi dai Soci residenti in Roma a rate mensili o trimestrali anticipate, o nelle mani del Questore, o in quelle dei Soci esattori. I Soci di Comarca lo faranno di sei in sei mesi, sempre anticipatamente, al Questore.
13. Avranno il titolo di *Soci benemeriti* coloro, che a maggiormente coadiuvare l' incremento e lo scopo dell' Istituto verseranno il doppio della stabilita contribuzione annuale; e

il generoso che verserà una somma rappresentante la rendita eguale o doppia alla detta annua contribuzione, lasciando il capitale depositato a vantaggio della Società, o che in altro modo, quantunque non Socio, facesse magnanimo donativo all' Istituto, avrà il titolo di *Socio benemerito perpetuo*.

14. I Soci che prima della costituzione legale della Società hanno dato principio, ed opera alla sua fondazione, saranno nell' Elenco distinti col titolo di *Soci fondatori*.
15. I Soci dimoranti in Roma variando recapito, o trasportando il proprio domicilio fuori della Dominante debbono darne avviso al Segretario, e così pure i Soci di Comarca dovranno sempre avvertire il Segretario de' vari passaggi da loro fatti in altri luoghi. Ove però la variazione di domicilio tanto dei primi che dei secondi fosse in paesi fuori della provincia di Roma e Comarca sarà in libertà dei medesimi di sciogliersi dall' aggregazione o di rimanervi facendosi considerare come Soci di Comarca.
16. Quando un Socio senza giusto motivo lascia decorrere un anno senza pagare la rata dovuta, la Commissione amministrativa potrà considerare la mora di lui come una rinunzia all' Istituto.
17. Cessa di far parte dell' Istituto quel Socio che in fatto di professione o di morale condotta incorre nelle eccezioni indicate dall' Art. 9. La espulsione di lui sarà decretata dall' Adunanza generale dietro rapporto della Commissione amministrativa.
18. Chi rinunzia all' aggregazione dell' Istituto o cessa per qualunque causa di appartenervi, (salvo il caso di morte) perde ogni diritto goduto antecedentemente come Socio.
19. Chi spontaneamente si ritrae dalla Società, e vuol poscia esservi riammesso può tornare a farne parte, purchè si conformi alle disposizioni degli Articoli 9, 10, 11; ma sarà considerato come Socio nuovo, se non isborsa tutte le contribuzioni annue dovute dall' epoca del suo ritiro sino a quella della riammissione.
20. Il Socio, che per essere stato moroso venne considerato come dimissionario, non può essere riammesso nella Società,

se non soddisfa tutte le rate arretrate durante il tempo della sua aggregazione.

CAPITOLO TERZO

Della Commissione Amministrativa

21. La Commissione amministrativa ha l'incarico di dirigere gli affari dell'Istituto, di amministrarne le rendite, di stabilire i soccorsi, di ammettere i Soci, e di regolare insomma ogni interesse riguardante la Società a norma dei suoi Statuti.
22. Si riunisce ordinariamente ogni trimestre per invito del Presidente, e suo principale oggetto è di esaminare lo stato economico della Società; straordinariamente si aduna tutte le volte che il Presidente lo crederà necessario.
23. Si riunisce inoltre a fin d'anno per coordinare e firmare il *rendiconto* generale del tempo di sua gestione, e compilare il *presuntivo* dell'anno seguente.
24. Il *rendiconto* annuale della Commissione amministrativa dovrà essere sottoscritto dai Membri della medesima, e corredato di tutti i relativi documenti e schiarimenti necessari, e sarà con essi depositato negli Archivi della Società a disposizione di qualunque Socio volesse esaminarlo. Un sunto del detto *rendiconto* sarà pubblicato a stampa, e distribuito a tutti i Soci.
25. Affinchè le adunanze della Commissione amministrativa siano valide è necessario che v'intervengano almeno cinque de' suoi membri; e qualora il detto numero non convenga ad una prima adunanza il Presidente inviterà per la seconda anche i due Consultori aggiunti, ed allora le deliberazioni saranno valide con qualunque numero d'intervenuti, purchè non sia minore di tre.
26. Le adunanze della Commissione amministrativa si aprono colla lettura del processo verbale della precedente seduta,

- e dopo ciò il Presidente proporrà le cose da trattarsi, moderandone la discussione e raccogliendone le risoluzioni.
27. Le decisioni della Commissione amministrativa sono prese a maggioranza di voti. Nel caso che siavi parità di suffragi il Presidente promuoverà di nuovo la discussione e la votazione, e tornandosi a verificare la parità egli ha voto definitivo.
 28. Le decisioni della Commissione amministrativa debbono essere notate nel Processo verbale coi motivi, e con l'allegazione dei documenti su cui furono prese.
 29. Quante volte per volontaria rinunzia, o per morte, o per altre cagioni venisse a mancare un membro della Commissione amministrativa, la Commissione stessa ne farà la sostituzione secondo le norme prescritte negli Articoli relativi alle singole cariche.
 30. La Commissione amministrativa dovrà unirsi al Consiglio dei Censori nei casi contemplati dagli Articoli 33, 79, 84, 85, 88.

CAPITOLO QUARTO

Dei Censori

31. L'ufficio principale dei Censori è quello d'invigilare e provvedere, affinchè le leggi dello Statuto siano esattamente osservate e mantenute.
32. Quante volte tre dei Censori, o per proprio convincimento, o in seguito di reclami ricevuti, entrino nella persuasione che le regole dello Statuto non siano osservate, potranno chiedere in iscritto al primo Censore di convocare a tal uopo l'intero Consiglio, il quale udita la esposizione dei fatti giudicherà se debbano o no esser presi in considerazione.
33. Ove il Consiglio a maggioranza di voti ammetta la presa in considerazione dovrà per mezzo dello stesso Censore primo invitare la Commissione amministrativa ad interveni-



re, o a dare sulla questione tutti gli opportuni schiarimenti: in seguito di che potrà pronunziare il suo giudizio anche quando la Commissione amministrativa opponesse il silenzio o il rifiuto.

34. Le deliberazioni dei Censori saranno prese a squittino segreto, e determinate dalla maggioranza dei voti, ma perchè le decisioni siano valide è necessario che intervengano almeno sette Censori.
35. Se per difetto di numero non si potesse nella prima adunanza deliberare, il primo Censore inviterà per una seconda anche i Censori aggiunti, onde raggiungere il necessario numero di sette.
36. Se gl' intervenuti fossero di numero pari, e ne sortisse parità anche di suffragi il giudizio deve essere interpretato come negativo.
37. I Censori giudicano in modo definitivo in materia di soccorsi, e potranno in gravi circostanze convocare anche l'Adunanza generale.
38. I Censori durano in carica tre anni, e si mutano ogni anno i tre più Anziani: i Censori aggiunti si rinnovano ogni anno, e s'intendono a tale ufficio nominati coloro, che nella ordinaria votazione per i tre nuovi Censori riportarono, dopo quelli, maggior numero di voti.
39. La mancanza di un Censore è riempita dal primo Censore aggiunto e così di seguito. Il Censore aggiunto poi è surrogato da quello che nella votazione dell'Adunanza generale ebbe dopo gli Aggiunti maggior numero di suffragi.

CAPITOLO QUINTO

Del Presidente e del Vice Presidente

40. Il Presidente è il primo rappresentante della Società, il capo della Commissione amministrativa, quegli cui più che ad ogni altro spetta la direzione della normale amministra-

zione, la vigilanza sull'esecuzione dei regolamenti, e la custodia dei diritti e del decoro della Società.

41. Sono attribuzioni peculiari del Presidente :

1. Convocare e presiedere le Adunanze generali, e quelle della Commissione amministrativa, tanto semplici che miste ai Censori.

2. Proporre in tutte le Adunanze le cose da trattarsi, dirigerne la discussione, formulare le ultime proposizioni e metterle ai voti.

3. Accogliere tutte le dimande di ammissione e di soccorsi, firmare le nomine dei Soci, i mandati che si spediscono dal Tesoriere, i processi verbali delle Adunanze, i rendiconti, e regolare in fine qualunque corrispondenza o negozio della Società.

42. Il Vice Presidente assume l'ufficio e le attribuzioni del Presidente, tanto nell'assenza temporanea, quanto nell'assoluta mancanza di esso. Allora il posto del vice Presidente è occupato dal primo Consultore.

43. Tanto il Presidente che il vice Presidente durano in carica un anno.

CAPITOLO SESTO

Del Segretario

44. Sono uffici speciali del Segretario :

1. Custodire tutti gli atti dell'Istituto fino a che essi non siano passati all'Archivio.

2. Tenere in apposito libro l'Elenco di tutti i Soci colla data della loro ammissione, notandovi quella pure in cui cessarono di appartenere all'Istituto per rinunzia, per morte, o per altre cagioni, e dando parte delle dette ammissioni e variazioni al Tesoriere, ed al Questore.

3. Stendere in apposito libro i Processi verbali di tutte le adunanze, facendoli firmare dal Presidente, e firmandoli egli stesso.

4. Ricevere le dimande di ammissione, le petizioni dei sussidi, i reclami, e qualsiasi altra cosa diretta alla Commissione amministrativa dell'Istituto, o al Presidente, non che le lettere a lui d'ufficio dirette per darne sollecita comunicazione al Presidente medesimo.

5. Custodire il suggeito dell'Istituto, ed il libro dei mandati di pagamento, sottoscrivendoli, dopo che essi saranno stati firmati dal Presidente.

6. Sottoscrivere e spedire le nomine di aggregazione, notificare ai Soci la loro elezione alle cariche, spedire gl'inviti per le adunanze, e coadiuvare il Presidente nella corrispondenza epistolare della Società, ed in ogni altra cosa in cui la sua opera fosse giudicata necessaria.

45. Il Segretario terrà un *Protocollo* col numero progressivo corrispondente ad una *Rubricella* e nel detto Protocollo noterà colla data del ricevimento tutti gli atti, le memorie, le lettere, carte ed altre cose, che saranno a lui indirizzate; e terrà pure copia delle lettere che scriverà in un così detto *Copialettere* con numero progressivo e data.

46. Il Segretario è custode dell'Archivio fino a che alla Società non piacerà di disporre altrimenti.

47. Il Segretario dura in carica tre anni. Al suo uscire di ufficio consegnerà al successore tutti gli atti, registri, carte, libri e documenti appartenenti all'Istituto.

48. Oltre il Segretario dell'Istituto ha pure un Vice Segretario destinato a coadiuvarlo nel disimpegno del suo ufficio e a surrogarlo in mancanza. Il Vice Segretario è nominato nell'Adunanza generale a maggioranza di voti per un triennio.

CAPITOLO SETTIMO

Dei Consultori

49. I Consultori prendono parte alle adunanze della Commissione amministrativa come membri ad essa appartenenti in tutte le deliberazioni. Essi durano in carica due anni:

sono eletti dall' Adunanza generale per votazione, e se ne rinnova uno ogni anno.

50. I due Consulitori aggiunti destinati a far parte della Commissione amministrativa nei casi contemplati dall' Art. 25 ed a supplire ogni mancanza dei Consulitori, si rinnovano ogni anno, e s' intendono a tale ufficio nominati coloro che nella votazione annuale per il Consultore riportarono maggior numero di voti. La stessa regola vale per la sostituzione di un Consultore aggiunto.

CAPITOLO OTTAVO

Del Tesoriere

51. Il Tesoriere è il depositario temporaneo delle rendite e del peculio dell' Istituto. Egli riceve trimestralmente dal Questore le riscossioni fatte, ed incassa ogni altra rendita o elargizione perveniente alla Società, notando nel libro di cassa i suddetti proventi.
52. Il Tesoriere paga i sussidi che la Commissione amministrativa accorda, e le spese che essa autorizza in forza di regolare Mandato firmato dal Presidente e dal Segretario. Ciò che a fin d' anno sopravanza versa nella Cassa a tale oggetto dalla Società destinata.
53. Il Tesoriere preparerà fin dal principio dell' anno il quaderno delle ricevute a *madre e figlia* per le riscossioni da farsi nella detta epoca delle contribuzioni dei Soci, e lo passerà al Questore ricevendo nel tempo stesso dal medesimo il rendiconto del trimestre decorso. Il quaderno delle ricevute sarà munito in ogni sua pagina del suggello dell' Istituto, e porterà su ciascuna ricevuta l' intestazione del Socio, la cifra della quota che questi deve pagare, e la firma dello stesso Tesoriere.
54. Il Tesoriere inoltre terrà nota in apposito libro dei pagamenti fatti e da farsi, e terrà pure un Registro regolare

delle rate mensuali da pagarsi dai Soci. Questo Registro avrà a capo di pagina intestato il nome e il cognome di ciascun Socio colla cifra della rata che gli spetta, e dei fatti pagamenti.

55. Il Tesoriere ha l'incarico di presentare ogni tre mesi alla Commissione amministrativa il *rendiconto* trimestrale, e a fin d'anno il generale.
56. Il Tesoriere è garante delle operazioni del suo ufficio, e dura in carica due anni.
57. Oltre il Tesoriere vi sarà pure un Vice Tesoriere, il quale, venendo nominato dall'Adunanza generale a maggioranza di voti, coadiuverà al bisogno il Tesoriere, e lo surrognerà in caso di mancanza. Dura in carica per un biennio.

CAPITOLO NONO

Del Questore e dei Soci Esattori

58. Il Questore ha la gestione generale di tutte le riscossioni delle contribuzioni dei Soci. Queste riscossioni si faranno direttamente da lui, o da quei Soci che vorranno generosamente concorrere a coadiuvarlo in questo incarico, assumendo l'ufficio e il nome di *Soci Esattori*.
59. Il Questore ritirerà dal Tesoriere il quaderno delle ricevute per le riscossioni da farsi, e gliene rilascerà ricevuta. Renderà poi conto al medesimo della esazione fatta di tre in tre mesi.
60. Il Questore, fatta sino dal principio d'anno la ripartizione di un certo numero di Soci per ciascuno degli Esattori, secondo i concerti presi coi medesimi, consegnerà a ciascuno di essi la nota relativa, unitamente alle rispettive ricevute stilate dal *Bollettario*, e firmate dallo stesso Questore, che della consegna avrà dal Socio Esattore analoga dichiarazione.

61. Sarà cura del Questore di chiedere ogni trimestre ai Soci Esattori il *rendiconto* delle riscossioni fatte, ritirare le somme riscosse, e versarle nella Cassa del Tesoriere. Nel tempo stesso notificherà lo stato della esazione alla Commissione amministrativa.
62. Il Questore dura in carica tre anni. Il Socio che nella votazione generale ebbe dopo lui maggior numero di voti sarà chiamato a surrogarlo in caso di mancanza.
63. I Soci Esattori sono annualmente nominati dalla Commissione amministrativa sulla proposta del Questore. Perchè siano conosciuti verranno ogni anno notificati all'Adunanza generale dal Presidente, e registrati a titolo di onore nei rendiconti trimestrali ed annuali.
64. Gli Esattori rispondono delle loro operazioni innanzi al Questore ed alla Commissione amministrativa.
65. Gli Esattori, nel ritirare dai Soci le rispettive rate mensuali, rilasceranno sempre ai medesimi le ricevute del Questore, aggiungendo in esse la data del pagamento.
66. Quante volte non fosse possibile di trovar Soci Esattori la Commissione amministrativa sulla proposta del Questore potrà nominare un Esattore stipendiato, purchè questi presenti idonea cauzione. Esso però sarà sempre dipendente in ispecial modo dal Questore riunendo in se gli uffici dei Soci Esattori.

CAPITOLO DECIMO

Dell' Adunanza Generale

67. Nell'Adunanza generale dei Soci stanno i poteri supremi dell'Istituto, e da essa emanano le leggi del presente Statuto.
68. L'Adunanza generale si convoca ordinariamente due volte l'anno. La prima sul cominciare di Aprile per udire la lettura del rapporto fatto dai Sindaci sul Rendiconto generale

esibito dall'ultima Commissione amministrativa: la seconda in fine dell'anno nell'Aula dell'Università romana per essere messa in piena cognizione dalla Commissione amministrativa, che sta per uscire d'ufficio, tanto del Rendiconto del cadente anno, quanto del Presuntivo del futuro, non che per la nomina delle cariche vacanti. In queste due Adunanze si discuteranno pure le proposte che verranno dal Presidente annunciate a forma degli articoli susseguenti. L'Adunanza generale si unisce straordinariamente tutte le volte che essa stessa lo avrà decretato, o la Commissione amministrativa, o il Corpo dei Censori lo crederanno necessario.

69. Negli inviti da mandarsi per le Adunanze generali il Presidente indicherà esattamente il giorno e l'ora delle Adunanze stesse, e spedirà coll'invito la nota delle cose da discutersi. L'avviso per l'Adunanza generale ordinaria a fin d'anno dovrà essere per soprappiù accompagnato da copia a stampa del rendiconto annuale, del futuro presuntivo, e dell'elenco dei Soci. Gl'inviti si dirameranno cinque giorni prima delle Adunanze generali.
70. La discussione, e la deliberazione delle proposte saranno fatte nelle Adunanze generali secondo l'ordine della nota inviata dal Presidente.
71. Ciascun Socio potrà fare emendamenti; ma veruna proposta, che non sia stata prima annunziata nella Nota del Presidente potrà esser messa in deliberazione. Venendo fatta una nuova proposizione l'Adunanza giudicherà se voglia prenderla in considerazione per un'altra Adunanza generale.
72. Chiunque voglia fare delle proposizioni da discutersi nelle due Adunanze generali, dovrà inviarle in iscritto al Presidente non più tardi del 20 Marzo, o del 10 Dicembre, perchè possano essere inserite negl'inviti a forma dell'Art. 69.
73. Le proposizioni dirette a modificare gli Articoli dello Statuto, o ad aggiungervene dei nuovi, quantunque inserite nell'ordine d'avviso del Presidente, dovranno essere in una Adunanza generale proposte e discusse, in altra deliberate. Non potranno però esser portate innanzi a questa seconda riunione, se prima l'Adunanza stessa con una ballottazione

preliminare non abbia decretato di volerla prendere in considerazione.

74. Le decisioni dell'Adunanza generale sono prese a maggioranza di voti.
75. L'Adunanza generale che si convoca a fin d'anno nominerà due Sindaci perchè esaminino in sua vece il *rendiconto* presentato dalla Commissione amministrativa coi documenti relativi, onde farne opportuno rapporto nel termine di tre mesi all'Adunanza generale a ciò destinata, dopo la quale sarà depositato in Archivio per essere reso ostensibile ad ogni Socio che volesse prenderne ulteriore notizia.
76. In ogni Adunanza generale i Soci che v'intervergono scriveranno il proprio nome in un foglio di presenza, e qualunque sia il loro numero l'Adunanza, quando sia stata regolarmente intimata, è sempre legale. Chi invitato non interviene dichiara implicitamente di rinattersi alle decisioni prese dai Soci intervenuti.

CAPITOLO UNDECIMO

Delle Rendite e dei Capitali dell'Istituto

77. Le rendite del Pio Istituto derivano :
1. Dalle contribuzioni annue di ciascun Socio.
 2. Dai frutti del Capitale che si mette ad interesse. *
- I fondi fruttiferi, i sopravanzi delle spese e dei soccorsi, e i donativi che possono esser fatti alla Società ne costituiscono il Capitale.
78. Le contribuzioni annue dei Soci sono destinate ai soccorsi ed alle spese di amministrazione. Ciò che rimane dell'esito, unitamente ai frutti del Capitale, va in aumento di quest'ultimo. Sopravvenendo nuove ed imprevedute circostanze l'Adunanza generale potrà modificare le disposizioni del presente Articolo.

79. Il Capitale della Società si conserverà nella Cassa di Risparmio di Roma, fino a che la Commissione amministrativa unita al Consiglio dei Censori non proporrà all'Adunanza generale un nuovo collocamento o altra destinazione.
80. Il Pio Istituto non può mai cessare per deliberazione dei Soci. In qualunque altro caso di scioglimento i Componenti la Commissione amministrativa assumeranno la cura del capitale erogandone le rendite in opere di cristiana carità verso i miseri appartenenti alla Classe sanitaria, e verso le povere vedove e i pupilli bisognosi di Medici Chirurghi e Farmacisti defunti della Dominante e sua Provincia. I suddetti Individui amministratori nomineranno, in caso di mancanza di uno di loro, il successore sempre fra i Medici Chirurghi e Farmacisti residenti in Roma, fino al ristabilimento dell'Istituto.

CAPITOLO DUODECIMO

Dei Soccorsi

81. I Soccorsi si danno ai Soci, che per malattia, per invalidità, o per altri gravi infortuni, a giudizio della Commissione amministrativa, ne sono bisognosi. E si accordano pure alle vedove ed ai pupilli dei Soci defunti, qualora per la morte del marito o del padre si trovino in misera condizione.
82. I Soccorsi sono, o straordinari per la data circostanza, o ordinari e mensuali.
83. I Soccorsi *straordinari* possono essere accordati a qualunque Socio nei casi di urgente e comprovato bisogno; ma i Soccorsi *mensuali ad anno* non potranno essere accordati, che ai Soci infermi di cronica malattia, o inabili all'esercizio della Professione, e molto bisognosi, a condizione che essi per sei anni continui almeno abbiano appartenuto alla Società, e pagata esattamente la stabilita contribuzione.

84. Sarà in facoltà della Commissione amministrativa di ripetere sino a tre volte successive il soccorso straordinario ad un Socio a cui non potesse accordare il mensile per mancanza delle sopra esposte condizioni; ma ove la continuazione del grave bisogno rendesse necessari altri soccorsi la Commissione non potrà darli senza il concorso ed il voto del Corpo dei Censori.
85. Le Vedove ed i Pupilli minori di un Socio defunto, lasciati dalla morte del medesimo in misera condizione, non potranno avere soccorsi straordinari, che per una volta soltanto, salvi alcuni casi speciali, nei quali la Commissione amministrativa unita al Corpo dei Censori decretasse altrimenti. I Soccorsi mensuali poi non potranno essere accordati, che a quelle vedove ed a quei pupilli minori, il cui marito o padre abbia per un decennio continuo appartenuto all'Istituto e soddisfatti esattamente gli obblighi assunti.
86. I Soccorsi fissi a forma di pensione mensile, non possono esser accordati da una Commissione amministrativa che per un anno, e cessano di fatto col terminare della gestione della Commissione stessa. Il Socio da essa soccorso, se dura il bisogno, dovrà nuovamente chiedere il sussidio alla nuova Commissione.
87. La Commissione amministrativa nell'accordare col suo prudente accorgimento, e con piena cognizione di circostanze i soccorsi tanto straordinari che fissi, terrà sempre a calcolo, oltre la qualità del bisogno, il tempo da che il Socio appartiene all'Istituto, la sua esattezza nell'adempiere gli obblighi assunti, e i suoi meriti verso la Società.
88. Quante volte i fondi destinati ai soccorsi non bastassero ai bisogni, e si trattasse di sovvenire ad urgenti necessità di Soci decennali, o pupilli minori di un Socio, che per quindici anni continui appartenne regolarmente all'Istituto, la Commissione amministrativa, unita al Corpo dei Censori, potrà straordinariamente prevalersi anche del frutto annuo del Capitale sociale.
89. Le dimande di soccorso saranno dirette dal Socio bisognoso al Presidente dell'Istituto, o per mezzo di un Socio,

o di altra persona in suo nome, e l'accordo o il rifiuto che la Commissione farà alla dimanda sarà sempre inserito coll'esposizione dei motivi nel processo verbale. La Commissione peraltro potrà accorrere spontanea al soccorso del manifesto bisogno di un Socio, che per sentimento di nobile pudore si rattenesse dal chiedere.

90. Il Socio cui non sembrasse ragionevole un reiterato rifiuto della Commissione può farne appello ai Censori.
91. Sul finire di ogni anno, prima che l'Adunanza generale sia dichiarata aperta, si celebrerà nella Cappella della Università Romana una Messa letta in suffragio delle anime dei Soci defunti. Il Presidente nello indicare ai Soci col consueto invito l'ora in cui essa verrà celebrata li pregherà ad assistere a questo atto di santa e pietosa commemorazione.



CONSTANTINUS MISERATIONE DIVINA EPISCOPUS ALBANENSIS
S. R. E. CARDINALIS PATRIZI
SACROSANCTAE PATRIARCHALIS BASILICAE LIBERIANAE ARCHIPRESBYTER
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PAPAE
VICARIUS GENERALIS ETC.

Alma Urbs haec nostra, quae piis Institutionibus christiana charitate praestantibus jure ac merito plurimum commendatur, anno millesimo octingentesimo quadragesimo septimo quamdam eximiae pietatis Societatem seu Institutionem aliis, quibus jam in Domino laetabantur, adjunxit, cujus finis est, ut Medicis Chirurgis ac Pharmacopolis, quando vel operis impotentia, vel adversa valetudine vel rei familiaris angustiis, aliisque infortuniis substantationi sibi comparandae impares fiunt, subsidia ab sociis adscriptis, similes artes profitentibus, tribuenda, opportuna praestentur.

Nos Institutionem hanc, utpote in christiana charitate fundatam, magnam animi voluptate perspeximus, eamque una cum suis Statutis ac legibus die prima Februarii ejusdem anni Nostro approbationis Decreto munire minime dubitavimus, nomenque ei datura = Pio Istituto di soccorso dei Medici Chirurghi e Farmacisti di Roma = Majorem autem eam voluptatem quidem experti sumus cum Nobis innotuit brevi duodecim fere annorum spatio, Institutum istud, Deo adjuvante, adeo felix habuisse incrementum, ut ampliori quoque modo subsidia jam conferri posse videantur. Ex quo factum est, ut hodierni praefatae Piae Societatis Moderatores ad faciliorem et magis proficuum in subsidiis praestandis methodum praefiniendam de generalium Comitiorum consensu nonnulla ex jam approbatis legibus demere, nonnulla iisdem addere opportunum fore censuerint.

Cum autem nunc petant, ut hujusmodi immutationes et reformationes, quas Nobis expendendas exhibuerint, approbare velimus, Nos instituto earum examine, majus quidem Piae Societatis bonum agnovimus, ac propterea Moderatorum preces liben-

ter excipientes Eam iterum approbamus et confirmamus, nec non primaevae appellationi sequentem substituimus et subrogamus, ita ut in posterum vocari debeat = Pio Istituto di mutuo soccorso dei Medici Chirurghi e Farmacisti di Roma e Comarca = Leges insuper ac Statuta, quae modo duodecim capita in unum et nonaginta articulos divisa praeseferunt cum sacris Canonibus minime adversari, sed plurimum ordini ac methodo convenire noverimus, prout Nobis nunc exhibentur in singulis suis partibus praesenti Nostro Decreto pariter approbantes et confirmantes, a cunctis, qui Piae huic Societati nomen daturi sunt, fideliter diligenterque observari praecipimus et mandamus, reservata Nobis, Nostrisque in Vicariatus munere Successoribus potestate reformandi et statuendi quidquid, pro rerum et temporum circumstantiis reformatione et immutatione dignum erit, servatis iis omnibus quae a sacris Canonibus, et Apostolicis Constitutionibus praescribuntur.

Dat. Romae ex Aedibus Vicariatus die 17 m. Decembris

A. D. 1858.

C. CARD. VICARIUS

Loco ✠ Sigilli



Pro Dño Jos. Can. Tarnassi Secretario

Aloisius Can. Silvi Substitutus

27801

IMPRIMATUR

F. Th. M. Larco O. P. S. P. A. M. S.



IMPRIMATUR

F. A. Ligi Arch. Icon. Vicesg.

